UN'ALTRA VITTORIA PER IL 6° LIVELLO A FIRENZE

stavolta in progettazione radio (mobile)

Si tratta di una sentenza molto importante anche in questo caso, perché nuovamente ottenuta in corte d'appello, ribaltando un risultato di primo grado che aveva negato le legittime richieste del lavoratore.

La corte ha evidenziato che il giudice erroneamente ha dato credito alla tesi difensiva aziendale che affermava relativamente al progettista radio in questione: *"...questi nell'espletamento delle sue mansioni non ha i poteri di iniziativa e di direzione richiesti dalla declaratoria dei livelli richiesti. ma deve attenersi alle norme tecniche dell'azienda"*; nella sua sentenza quindi il giudice respingeva la richiesta del lavoratore affermando *"...che le sue mansioni non possiedono la necessaria autonomia ed iniziativa. essendo emerso che per ogni decisione che si discosti dalle norme tecniche prestabilite XXX deve rivolgersi al suo team leader"*.

Si tratta della classica difesa aziendale, applicata in quasi tutte le analoghe vertenze: screditare e svilire l'apporto del collaboratore, non importa che esso sia un tecnico o un progettista: chiunque osi chiedere giustizia in un'aula di tribunale.

La Corte d'Appello invece ha evidenziato giustamente che

- "...avere un responsabile cui rapportarsi in caso di dubbio è normale per tutti i lavoratori. in qualsiasi livello siano collocati...",
- "...il progettista nel suo lavoro si avvale di norme tecniche... linee guida ufficiali... ma si tratta di istruzioni che – oltre a richiedere un notevole grado di conoscenza della fisica delle radiotrasmissioni – non fanno venir meno lo spazio di decisione del progettista...";

Degno di nota poi è stato finalmente incontrare delle giudici che hanno guardato e valutato compiutamente la documentazione presentata agli atti dallo studio Conte che anche stavolta, con la consueta professionalità, ha assistito il nostro lavoratore.

In conclusione: LA SENTENZA VA RIFORMATA DICHIARANDO IL DIRITTO DI XXX AD ESSERE INQUADRATO NEL 6° LIVELLO DAL 2013 !!

Se credi anche tu di subire un sopruso ricordiamo che, tramite vertenza, è possibile avere gli arretrati anche fin dal luglio 2007! E' anche utile ricordare che le solite motivazioni addotte dal responsabile di turno, ovvero mancanza di meritocratiche, accordi sindacali o ristrettezze economiche, non sono motivazioni legittime per non riconoscere quanto dovuto al lavoratore e, difatti, l'azienda non le cita neppure a margine nelle sue difese processuali!

Gennaio 2026

FLMU-CUB FIBERCOP

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Firenze, V. di Scandicci 86 tel./fax 055/3200938 email: cubt@cubtlc.it su Facebook : CUB TELECOM